

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

**Alla Commissione Comunale
per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari**

di _____

____ I ____ sottoscritt _____

nat ____ a _____ il _____

residente in _____ di professione _____

essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 (1) della legge 10 aprile 1951, n. 287, come
dall'art. 10
modificata dalle leggi; 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,

CHIEDE

di essere iscritt ____ nell'elenco comunale dei giudici popolari di Corte d'Assise (1).
Corte d'Assise di Appello

Dichiara che il titolo finale di studio di scuola media inferiore (1) del quale è in possesso, e di
superiore
cui allega copia, è stato conseguito presso _____

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con
l'ufficio di Giudice popolare, previste dall'articolo 12 della legge sopracitata.

____ L ____ RICHIEDENTE

____, li _____

COMUNE DI _____

ESTRATTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Accertato che nei confronti del ____ richiedente non sussistono (1) tutte le condizioni prescritte
sussistono
per la iscrizione negli elenchi comunali (2) _____

_____ decide di accogliere favorevolmente
respingere

la domanda di procedere all'iscrizione del ____ richiedente nell'elenco comunale dei Giudici
non procedere
Popolari di Corte di Assise, verbale n. _____ del _____
Corte di Assise d'Appello

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE

li _____

(1) Cancellare la voce che non interessa.

(2) Indicare gli eventuali impedimenti per l'iscrizione.

Requisiti dei giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle corti d'Assise di Appello

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche

Art. 9 Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendono dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.